



# COMUNE DI MAIORI

## PROVINCIA DI SALERNO

COPIA Verbale di Deliberazione di Consiglio Comunale

N. 39 del 30/12/2020

**OGGETTO:** Tari (Tassa sui rifiuti) – Approvazione del Piano Economico Finanziario (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2020 ai sensi della deliberazione dell'autorità 443/2019/R/RIF e ss. mm. ii.

L'anno **duemilaventi** addì **trenta** del mese di **dicembre** alle ore **15:30**, nella sala delle adunanze consiliari, previa consegna degli avvisi di convocazione, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito, in sessione **Urgente** e in seduta **Pubblica** di **prima** convocazione, il Consiglio Comunale nelle persone dei Sigg:

Ruolo	Nominativo	Presente	Assente
Sindaco	CAPONE ANTONIO	Si	
Consigliere	CAMERA LIDIA	Si	
Consigliere	CESTARO MARCO	Si	
Consigliere	CREMONE CRISTIANO		Si
Consigliere	D'AMATO ELVIRA	Si	
Consigliere	DELLA PACE SALVATORE	Si	
Consigliere	ESPOSITO SALVATORE	Si	
Consigliere	GAMBARDELLA CHIARA	Si	
Consigliere	MAMMATO MARIANTONIA	Si	
Consigliere	REALE LUIGI	Si	
Consigliere	ROMANO GIANPIERO	Si	
Consigliere	RUGGIERO MARIO		Si
Consigliere	TENEBRE GISELLA	Si	

All'appello risultano presenti n. **11** componenti e assenti n. **2** componenti.

Assume la presidenza Il Sindaco Capone Antonio.

Assiste Il Segretario Generale Dott.ssa Colomba Manzolillo con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione.

Constatata la presenza del numero legale degli intervenuti il Presidente invita il Consiglio a trattare il presente argomento iscritto all'ordine del giorno.

Visto il parere Favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica espresso dal responsabile del servizio interessato ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267

IL RESPONSABILE  
f.to Dott.ssa De Sio Roberta

Visto il parere Favorevole sotto il profilo della regolarità contabile espresso dal responsabile del servizio interessato ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e dell'art. 147 bis del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

IL RESPONSABILE  
f.to Dott.ssa De Sio Roberta



Il Sindaco-presidente, preliminarmente alla trattazione del primo argomento iscritto all'ordine del giorno, conferisce la parola alla dott.ssa D'Amato, che chiede di rendere pubblica dichiarazione per rappresentare la volontà del gruppo "Majori di Nuovo" di non prendere parte alla seduta consiliare considerando la modalità in presenza non garante della sicurezza dei partecipanti.

Interviene il consigliere Della Pace, il quale apprezza la decisione del Sindaco di convocazione dell'assise consiliare con la modalità in presenza considerato che l'ampiezza degli spazi e l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale siano largamente sufficienti ad assicurare un alto livello di tutela dei presenti. Pertanto dichiara il suo disaccordo alla decisione del gruppo "Majori di Nuovo".

**Alle ore 16.00 i consiglieri D'Amato e Romano lasciano l'aula portando a nove il numero dei presenti.**

Il Sindaco-presidente, rilevato che la determinazione di convocare il consiglio in presenza è stata assunta adeguandosi all'indirizzo prevalso tra le altre amministrazioni costiere che hanno svolto le proprie assise consiliari con la partecipazione in aula dei componenti, osserva che la partecipazione in presenza è senz'altro una modalità di svolgimento più coinvolgente soprattutto laddove la funzionalità del sistema telematico presenta difficoltà operativa, come successo nella scorsa seduta durante la quale si sono verificate alcune difficoltà nello svolgimento del confronto dialettico. Considera proficuo che tutti i consiglieri comunali si confrontino sulla modalità più opportuna di svolgimento del consiglio ed incarica il capogruppo di minoranza di indire apposita riunione sull'argomento con convocazione di tutti i gruppi consiliari. Rileva che le dimensioni dell'aula consiliare sono tali da garantire l'adeguato distanziamento e pertanto il rispetto dei parametri vigenti, così come sottoporre a tampone i partecipanti alla riunione potrebbe essere pratica di maggior tutela. Conclude asserendo che qualunque sia la scelta che prevarrà verrà portata avanti purché ci sia garanzia di democrazia.

Il Sindaco-presidente cede la parola al vicesindaco Esposito per relazionare sull'argomento iscritto all'odg e relativo a: "Approvazione PEF2020- Delibera ARERA 443/2019/R/RIF".

Il vicesindaco rappresenta che esporrà in maniera sintetica il documento in approvazione, premette che intento precipuo dell'amministrazione, soprattutto in questo momento di particolare emergenza, è la tutela dei cittadini, pur dovendo ottemperare ai molteplici adempimenti, cui gli enti locali sono tenuti. Evidenzia che, dal nuovo metodo di calcolo da parte dell'ARERA (Autorità per l'energia elettrica, il gas e i rifiuti) sulla determinazione dei costi del servizio di gestione e smaltimento dei rifiuti, emerge un aumento di costi sulla bollettazione TARI pari a circa € 200.000,00. Afferma che è intento dell'amministrazione non far gravare la somma sui cittadini in un'unica soluzione, pertanto, la scelta effettuata è quella di confermare per l'annualità 2020 le tariffe TARI stabilite nel 2019 e distribuire nel triennio 2021-2023 l'incremento dei costi così come sopra indicato. Aggiunge che nella determinazione delle tariffe si è tenuto conto anche del ristoro di € 120.000,00 riconosciuto dal governo per le utenze non domestiche, potendo così operare una riduzione della TARI dal 20 al 25%, secondo criteri in corso di definizione tenendo conto delle attività che hanno subito maggior pregiudizio dalla pandemia.

Interviene il consigliere Cestaro, il quale chiede quali siano le ragioni di convocazione d'urgenza del consiglio comunale.

Il Sindaco-presidente rappresenta che il motivo di convocazione d'urgenza del Consiglio è da rinvenire nell'obbligo di approvazione del PEF entro la data del 31.12.2020 e precisa che, tra l'altro, il ritardo nell'acquisizione di parte della documentazione ha reso doverosa la convocazione d'urgenza.

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

**Esaminata** la proposta di deliberazione a firma del Responsabile dell'Area Finanziaria ad oggetto: **"TARI (TASSA SUI RIFIUTI) – APPROVAZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (PEF) DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI PER L'ANNO 2020 AI SENSI DELLA DELIBERAZIONE DELL'AUTORITÀ 443/2019/R/RIF E SS. MM. II.";**

**Ritenuto** che la stessa sia meritevole di approvazione;

**Visti:**

- il d.lgs. nr. 267/2000;
- il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell'art. 49, 1° comma del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000, resi dal Responsabile dell'Area Finanziaria;

**Con voti favorevoli 7 (Capone, Camera, Esposito, Gambardella, Mammato, Reale, Tenebre) e voti contrari 2 (Della Pace, Cestaro)**

**DELIBERA**

1. **Di dare atto** che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del dispositivo;
2. **Di approvare** e fare propria la proposta di deliberazione ad oggetto: **“TARI (TASSA SUI RIFIUTI) – APPROVAZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (PEF) DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI PER L'ANNO 2020 AI SENSI DELLA DELIBERAZIONE DELL'AUTORITÀ 443/2019/R/RIF E SS. MM. II.”**;
3. **Di dichiarare**, con eguale e successiva votazione, la presente immediatamente eseguibile, ritenendo sussistere il presupposto dell'urgenza, costituito dall'inconciliabilità dei tempi richiesti dalla vigente normativa ai fini dell'esecutività del provvedimento, con la necessità che gli Uffici diano tempestiva esecuzione agli adempimenti inerenti e conseguenti a quanto reso oggetto di deliberazione.

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE**

**N. 41/2020**

GIUNTA COMUNALE

CONSIGLIO COMUNALE

**Esaminata nella seduta del**

**Oggetto:**

<b>Tari (Tassa sui rifiuti) – Approvazione del Piano Economico Finanziario (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2020 ai sensi della deliberazione dell'autorità 443/2019/R/RIF e ss. mm. ii.</b>
--

**ANNOTAZIONI DI SERVIZIO**

**Il Responsabile del Servizio**  
\_\_\_\_\_

**ANNOTAZIONI DI SERVIZIO**

**Il Responsabile del Servizio**  
\_\_\_\_\_

**Premesso che:**

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;
- il comma 654 dell'art. 1 della legge n°147/2013 stabilisce in ogni caso che con le tariffe Tari deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- il comma 683 dell'art. 1 della legge n° 147/2013 prevede che il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;
- l'art. 107 del decreto legge n° 18 del 17/03/2020, convertito con modificazioni in legge n° 27 del 24 aprile 2020, al comma 5 prevede che i comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020;

**Visto** il vigente regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 30.07.2020 e successive modificazioni ed integrazioni;

**Visto** l'art. 1, comma 652, della LEGGE 27 dicembre 2013, n. 147, il quale stabilisce che: *“Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti”*;

**Tenuto conto** che il Comune di MAIORI si è avvalso della facoltà concessa dall'art. 107, comma 5, del decreto legge n° 18/2020, convertito con modificazioni nella legge n° 27/2020, confermando per il 2020 le tariffe Tari applicate per l'anno 2019;

**Vista** la deliberazione dell'ARERA del 31 ottobre 2019 n.443/2019/R/rif “Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018 -2021” che approva il “Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti” (MTR);

**Dato atto** che la succitata deliberazione ARERA in merito alla procedura di approvazione del Piano prevede all'art. 6 che sulla base della normativa vigente, il gestore predispone annualmente il Piano Economico Finanziario, secondo quanto previsto dal MTR e che lo stesso sia corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:

- 1) una dichiarazione, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
- 2) una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;
- 3) eventuali ulteriori elementi richiesti dall'Ente territorialmente competente;

**Atteso** che:

- con la delibera n. 443/2019, Arera oltre a definire i criteri per la determinazione dei costi efficienti nel servizio gestione rifiuti ha delineato un preciso percorso di approvazione del piano economico finanziario (Pef) sulla base del quale avviene la determinazione delle tariffe.
- l'articolo 6 della predetta delibera prevede che il gestore predisponga annualmente il piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal metodo tariffario rifiuti (Mtr), e lo trasmetta all'ente territorialmente competente (Etc) cui ne compete la validazione.
- Anci Lombardia ha quindi avanzato un'ipotesi di soluzione: individuare l'organo di revisione dei Comuni come soggetto validatore, inoltre ha posto un quesito ad Arera sulla possibilità di «considerare l'organo di revisione del Comune come soggetto, inteso come una specifica struttura o un'unità organizzativa, nell'ambito dell'ente medesimo, dotato di adeguati profili di terzietà rispetto all'attività gestionale ai sensi della delibera Arera 57/2020/R/rif e quindi equiparare il parere dell'organo di revisione alla validazione del Pef». Soluzione che è stata avvalorata anche da Arera (circolare Anci Lombardia n. 585/2020);
- nel territorio in cui opera il Comune di Maiori è presente ed operante l'Ente di Governo dell'Ambito, previsto ai sensi del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e che in base alle vigenti norme le funzioni dell'Ente territorialmente competente previste dalla citata deliberazione ARERA n. 443/2019 sono svolte dall'Ente di Ambito di Salerno;

**Tenuto conto delle tempistiche stringenti per l'approvazione del PEF, si trasmette proposta di delibera di Consiglio con allegato PEF al Revisore dei Conti al fine della validazione preventiva da parte dello stesso, con la trasmissione successiva all'Ente di Ambito di Salerno**

**Richiamato** l'art. 1, comma 653, della Legge n. 147/2013, come modificato dall'art. 1, comma 27, lett. b) della legge n. 208/2015, secondo il quale nella determinazione dei costi bisogna avvalersi anche delle risultanze dei *"fabbisogni standard"* e che la stessa delibera ARERA n. 443/2019 prevede l'uso dei fabbisogni standard come benchmark di riferimento per il costo unitario effettivo del servizio di gestione dei rifiuti, con riferimento all'individuazione dei coefficienti di gradualità per l'applicazione di alcune componenti tariffarie;

**Dato atto** che il Piano Economico Finanziario (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti per l'anno 2020, è stato elaborato in funzione dei costi di esercizio del Comune di Maiori verificati ed accertati dall'ente stesso in conseguenza che nell'anno di riferimento 2018 vi è stato un avvicendamento di più gestori per l'espletamento del servizio seguendo le linee previste dall'Autorità, adottando il Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei rifiuti (MTR);

**Visto** il Piano Economico Finanziario (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2020, predisposto ai sensi della citata deliberazione dell'ARERA n. 443/2019/R/rif, trasmesso dalla società Municipia S.p.a. (giusta determina n° 493 del 16/09/2020 - Numero Generale 911), così come confermato dall'Ufficio Tecnico Manutentivo del Comune di Maiori;

**Preso atto** che il Piano Finanziario 2020:

- è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e che risultano presenti I documenti di cui alla citata deliberazione ARERA n. 443/2019/R/rif;
- è stato regolarmente inviato al Revisore dei Conti ai fini della validazione;
- il differenziale tra i costi risultanti da PEF per il 2020 e quelli determinati per l'anno 2019, come risultanti dal piano finanziario approvato per il medesimo anno, ammonta ad **€ 197.743,51** determinato come segue:
  - totale dei costi del piano finanziario 2020      € 2.099.513,00
  - totale dei costi del piano finanziario 2019      € 1.901.769,49

**Ravvisata** pertanto la necessità di provvedere all'approvazione formale del Piano Finanziario – PEF 2020 e relative allegati da parte del Consiglio Comunale e provvedere, con l'integrazione della validazione dell'Ente di Ambito, alla successiva trasmissione all'ARERA;

**Dato atto** che:

1. con determinazione n. 92 del 28.07.2020 è stata approvata una lista di carico TARI con l'applicazione delle tariffe 2019 di € 1.889.979,47 comprensivo della quota TEFA provinciale per € 90.000,91;
2. con determinazione n. 161 del 14.12.2020 è stata approvata una lista di carico CONTRIBUENTI per avvisi di accertamento **per omessa denuncia dei locali delle aree tassabili TARI 2015** di € **22.429,00** comprensivo della quota TEFA provinciale;
3. le riduzioni ed agevolazioni scaturenti dal COVID 19, verranno applicate sulle tariffe 2019 e inviate entro il 31.03.2021, e compensate con trasferimenti dello Stato, così come da Decreto MEF di concerto con il MIN n°212342 del 03.11.2020;
4. le riduzioni per le utenze domestiche, così come previste da delibera di consiglio n°10 del 09/04/2019, a carico del bilancio ammontano ad euro 20.000,00;
5. il ruolo TARI emesso nel corrente anno con l'applicazione delle tariffe 2019 è stato realizzato per l'importo di € 1.889.979,47, con una minore entrata di **€ 11.790,02** rispetto ai costi del piano finanziario 2019;
6. il differenziale sopra determinato di **€ 209.533,53** dovrà essere ridotto di **€ 22.429,00** per un totale di **€ 187.104,53** da applicare in quote costanti nei tre anni successivi 2021/2023;
7. il Piano Economico Finanziario 2020 sarà oggetto di ulteriori valutazioni ed analisi in fase di rendicontazione al fine di poter applicare al PEF 2021 le eventuali maggiori entrate o minori costi non contemplati che potranno ridurre o neutralizzare gli effetti negativi del differenziale;

**Visto** il vigente regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui rifiuti (TARI), approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 30.07.2020;

**Visti:**

- il D.L.gs. n. 267/2000 e s.m.i.;
- la legge n. 147/2013;
- la legge n. 205/2017;
- la deliberazione ARERA n. 443/2019/r/rif;
- il Decreto Legge n. 18/2020;
- Regolamento Comunale di Contabilità;

**Verificato** che in merito alla presente proposta sono stati acquisiti i pareri tecnici ai sensi dell'art. 49 comma 1, e dell'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs n.267/2000 di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, favorevolmente espressi, rispettivamente dal Responsabile dell'Area Tecnico Manutentiva e dell'Area Finanziaria;

**Visto** il parere di regolarità contabile, favorevolmente espresso, dal Responsabile dell'Area Finanziaria ai sensi dell'art. 49 comma 1, e dell'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs n.267/2000;

**Si propone di**

### **DELIBERARE**

1. **di rendere:** la premessa narrativa parte integrante e sostanziale della presente proposta;
2. **di approvare** il Piano Finanziario – PEF 2020 e relativi allegati costituiti dal PEF, Relazione di accompagnamento e dichiarazione di veridicità, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, redatto ai sensi della deliberazione ARERA n. 443/2019/R/rif e secondo i criteri del metodo tariffario MTR;
3. **di trasmettere** lo stesso, i relativi allegati per la validazione all'Ente di Ambito dell'Ente di Ambito e successivamente all'ARERA;
4. **di dare atto** che a seguito dell'approvazione del PEF 2020 restano confermate le tariffe approvate con la deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 09.04.2019 ai sensi dell'art. 107, comma 5 del Decreto Legge n. 18 del 17.3.2020, che ha previsto la possibilità ai Comuni, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, di approvare le tariffe della TARI adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, e a recuperare i conguagli tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 e i costi determinati per l'anno 2019 in tre anni a decorrere dall'anno 2021;
5. **di dare atto** che il Piano Economico Finanziario 2020 sarà oggetto di ulteriori valutazioni ed analisi in fase di rendicontazione al fine di poter applicare al PEF 2021 le eventuali maggiori entrate o minori costi non contemplati che potranno ridurre o neutralizzare gli effetti negativi del differenziale;
6. **di demandare** al Responsabile dell'Area Finanziaria, tutti gli adempimenti discendenti dal presente provvedimento, inclusa la trasmissione telematica della presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze per il tramite del portale [www.portalefederalismofiscale.gov.it](http://www.portalefederalismofiscale.gov.it) ai sensi dell'art. 13, comma 15 – ter, del D.L. n. 201 del 2011, inserito dall'art. 15 – bis del D.L. n. 34 del 2019, convertito dalla legge n. 58 del 2019.

**Letto, approvato e sottoscritto**

Il Sindaco  
f.to Capone Antonio

Il Segretario Generale  
f.to Dott.ssa Colomba Manzolino

---

**RELATA DI PUBBLICAZIONE**

N. 62 Reg. Pubblicazioni

Il Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

**ATTESTA**

che copia della presente deliberazione è stata inserita, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi, nell'apposita sezione "Albo on line" sul sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n.69) ed è stata, altresì, affissa, in pari data, all'albo pretorio comunale, come prescritto dall'art. 124, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000.

Maiori, lì 26/01/2021

Il Segretario Generale  
f.to Dott.ssa Colomba Manzolino

---

**ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE**

Il Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

**A T T E S T A**

che la presente deliberazione:  
- è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4, D.Lgs. n. 267/2000).

Maiori, lì 26/01/2021

Il Segretario Generale  
f.to Dott.ssa Colomba Manzolino

---

E' copia conforme all'originale

Il Segretario Generale  
Dott.ssa Colomba Manzolino